

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

EX. ART. 71 D.LGS. 36/2023

Per l'affidamento di un contratto di Accordo Quadro
della durata di 36 mesi con opzione di proroga di ulteriori 12
mesi avente ad oggetto la
“Fornitura di pali in acciaio, bracci e accessori per impianti di
illuminazione pubblica e semaforici”

CIG MASTER:	B408F63660
CPV:	34928510-6

PRAT. 024/2024

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
ART. 1 NORME REGOLATRICI.....	5
ART. 2 PARTI CONTRAENTI.....	5
ART. 3 SEDE E DOMICILIAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI AI FINI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI.....	5
ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PRESSO LA COMMITTENTE.	6
ART. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PRESSO LA COMMITTENTE.	6
ART. 6 RESPONSABILE DEL CONTRATTO PRESSO L'ESECUTORE.	6
ART. 7 OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.....	6
ART. 8 DURATA E TERMINI DI EFFICACIA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.	7
ART. 9 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	7
ART. 10 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO	7
ART. 11 PREZZI UNITARI DA APPLICARE ALLE PRESTAZIONI.....	8
ART. 12 REVISIONE PREZZI.....	8
ART. 13 PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO	9
ART. 14 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	9
ART. 15 OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DELL'ESECUTORE.	11
ART. 16 OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI.....	12
ART. 17 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	13
ART. 18 OBBLIGHI CONTRATTUALI DELLA COMMITTENTE.	13
ART. 19 RESPONSABILITÀ PER L'ESECUZIONE E ASSUNZIONE IN PROPRIO DELLE PRESTAZIONI.....	13
ART. 20 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO.	14
ART. 21 CONTABILITÀ A MISURA.	14
ART. 22 VERIFICHE SULLA CONFORMITÀ DELLE FORNITURE.....	14

ART. 23 PRESUPPOSTI PER LA FATTURAZIONE.....	14
ART. 24 RITENUTE EX. ART. 30 COMMA 5 BIS DEL D.LGS. 50/2016.	14
ART. 25 PAGAMENTI.....	14
ART. 26 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ART. 27 SPLIT PAYMENT'	15
ART. 28 CAUZIONE DEFINITIVA	16
ART. 29 RECESSO.....	16
ART. 30 RECESSO PER GIUSTA CAUSA	16
ART. 31 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	16
ART. 32 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI	17
ART. 33 PENALI E SANZIONI CONTRATTUALI	17
ART. 34 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO - MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/2001- POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO- NORMATIVE VIGENTI E FUTURE.....	18
ART. 35 TUTELA DELLA PRIVACY - RISERVATEZZA	18
ART. 36 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	18
ART. 37 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	18
ART. 38 CLAUSOLE ONEROSE	19

ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA DI ULTERIORI 12 MESI, AVENTE AD OGGETTO LA “FORNITURA DI PALI IN ACCIAIO, BRACCI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI”

TRA

Manuela Gniuli, nata a Firenze (FI) il 25/03/1963, che compare non in proprio ma quale legale rappresentante di **SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI** (nel prosieguo anche solo “SILFIspa”), con sede in Firenze Via Dei Della Robbia n. 47, C.F. e P. I.V.A. 06625660482, presso la cui sede legale è domiciliata ai fini della carica (committente/SILFI);

E

Volkan Karabag, nato a Erzurum (Turchia) il 29/07/1948, il quale interviene ed agisce nel presente Contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa **SIDERPALI SRL** con sede legale in Anagni (FR), Via Osteria della fontana, 64 (Cap. 03012), C.F./Partita IVA 03192460602 e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone (FR), iscritta al n. 310166 del R.E.A. di Frosinone (FR) (esecutore/fornitore/appaltatore);

Premessa

- a. con delibera a contrarre SILFI Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa (di seguito denominata SILFIspa o committente) ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta per l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente contratto da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice;
- b. il bando di gara è stato pubblicato su GUUE N. 660531-2024;
- c. con verbale del 23 dicembre 2024 e 8 gennaio 2025, il seggio di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- d. Con determina di aggiudicazione n. 009.25 del 24/02/2025 è stata approvata la graduatoria provvisoria, aggiudicando definitivamente l'accordo quadro in favore di SIDERPALI SRL;
- e. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett. b) del Codice;
- f. l'aggiudicatario dell'accordo quadro (di seguito denominato Esecutore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali;
- g. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18 c.3 del Codice;
- h. restano ferme e vincolanti le previsioni di cui alla *lex specialis* e relativi allegati della predetta gara, nonché gli impegni ed obblighi assunti dall'esecutore, con la partecipazione alla gara, ivi compresi e specialmente quelli dedotti nella sua offerta economica;
- i. l'affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto di accordo quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- j. la stipula del presente accordo quadro non obbliga la committente a concludere i contratti applicativi con l'esecutore, e, conseguentemente, ad affidare le relative prestazioni, trattandosi di contratto normativo che definisce la disciplina da applicare agli eventuali contratti applicativi nei quali verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, e, ove previste, ulteriori condizioni di espletamento della fornitura;
- k. l'esecutore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso gli atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l. l'esecutore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente, con la sottoscrizione del relativo allegato, le clausole e condizioni ivi riportate;

m. il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come la *lex specialis* di gara, l'offerta economica, i listini prezzi di riferimento e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa nella recente versione aziendale reperibili all'indirizzo <https://silfi.acquistitelematici.it/> .
- d) dalle disposizioni di cui al Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I singoli contratti applicativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma e dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Le clausole del contratto e dei contratti applicativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di contraddittorietà apparente ed effettiva tra gli atti contrattuali e/o i contratti applicativi, si applicano i criteri di interpretazione di cui al Codice Civile e ove permanga, le previsioni saranno applicate e interpretate in funzione della migliore tutela dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento sul quale, sarà operata valutazione da parte della Stazione Appaltante sentiti il RUP e il DEC.

SILFIspa provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 Parti contraenti.

Le parti contraenti del Contratto sono la committente e l'esecutore. L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto e deve eseguirle integralmente.

La committente è SILFIspa, che agirà per il tramite del RUP e del proprio DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e del proprio personale ad esso ausiliario, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

Art. 3 Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni.

La committente SILFIspa è domiciliata presso la sede legale in Firenze, via Dei Della Robbia n. 47.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale.

L'esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in Via Osteria della Fontana, 64 – 03012 Anagni (FR), con i seguenti recapiti:

- telefono 0775729001 e-mail commerciale@siderpali.net - PEC siderpali@pec.mitas-siderpali.com .

Tutte le comunicazioni tra le parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nel presente Contratto. Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC o (per i soggetti aventi sede in stati membri, tramite posta elettronica). Le variazioni non tempestivamente comunicate dall'esecutore non avranno alcun rilievo per la committente e le eventuali comunicazioni da essa effettuate presso

recapiti non più attivi/validi/funzionanti saranno comunque valide, essendo imputabile all'esecutore la mancata conoscenza della variazione.

Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento presso la committente.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ex art. 15 comma 3 del d. lgs. 36/2023, è Ing. Antonio Pasqua, reperibile presso la sede legale della committente.

Art. 5 Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la committente.

Ai sensi dell'art. 114 comma 1 del d. lgs. 36/2023, il Direttore dell'Esecuzione per il presente Contratto è il Sig. Arch. Claudio Vallario.

Art. 6 Responsabile del Contratto presso l'esecutore.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, nei rapporti con la committente, il legale rappresentante dell'esecutore con la sottoscrizione del presente atto nomina quale responsabile del Contratto presso esso stesso esecutore il proprio dipendente/procuratore/delegato signor Yurtsever Mustafa Kubilay e lo delega ed autorizza ad agire in nome e per conto dell'esecutore medesimo, ai fini dell'esecuzione del Contratto e precisamente a:

- ricevere validamente i buoni d'ordine (contratti applicativi) e darvi seguito;
- ricevere validamente ogni ordine o disposizione di servizio o altra comunicazione che provengano dalla committente e darvi seguito;
- dirigere l'esecuzione del contratto;
- effettuare validamente comunicazioni alla committente;
- ricevere/effettuare validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione.

Contestualmente gli conferisce i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la committente ed ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'esecutore indica qui di seguito, riguardo al responsabile del contratto, i seguenti dati:

dati anagrafici: Yurtsever Mustafa Kubilay

recapito telefonico: 0775729011 pec mobile 328/1298915

e-mail: k.yurtsever@siderpali.net – PEC: siderpali@pec.mitas-siderpali.com

Ove ricorrano giustificati motivi, SILFIspa ha diritto di esigere dall'esecutore la sostituzione immediata di esso, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'esecutore, così come SILFIspa ha diritto a far allontanare dall'area di scarico il personale dell'esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti.

Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell'appalto, l'esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a SILFIspa.

Art. 7 Oggetto del contratto di accordo quadro

Il presente Contratto di Accordo quadro, disciplinato dall'art. 59 del d.lgs. 36/2023, detta le condizioni alle quali l'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi (buoni d'ordine) dell'Accordo quadro medesimo e che saranno qualificabili tutti e ciascuno come appalti di forniture.

L'esecutore, pertanto, si impegna a fornire, ove richiesto da SILFIspa, le seguenti prestazioni:

- a. Fornitura di pali in acciaio, bracci e accessori per impianti di illuminazione pubblica e semaforici, inerente le necessità risultanti dai diversi interventi di manutenzione o implementazione degli impianti di illuminazione pubblica, semaforici ed affini;
- b. Fornitura di beni supplementari e/o di beni complementari rispetto a quelli indicati dalla lettera a);

Per forniture SUPPLEMENTARI si intendono quelle aventi ad oggetto beni uguali o equivalenti a quelli oggetto del Contratto e per le quali la stazione appaltante potrà disporre variazioni in corso di esecuzione

e determinare i nuovi relativi prezzi da applicare (con concordamento nuovi prezzi, nei termini e nei modi di legge e secondo le previsioni contrattuali).

Per forniture COMPLEMENTARI si intendono quelle aventi ad oggetto beni diversi da quelli oggetto del Contratto e per i quali il contratto e l'offerta economica formulata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, definiscono soltanto i corrispettivi complessivi stimati massimi ed i limiti entro i quali la stazione appaltante potrà indicare, in ragione del proprio fabbisogno effettivo, le specifiche tecniche e i prezzi unitari

- c. L'esecuzione dei servizi connessi alla fornitura come meglio specificati al successivo articolo "prestazioni comprese nel corrispettivo".

Art. 8 Durata e termini di efficacia del Contratto di Accordo quadro.

La DURATA del Contratto di ACCORDO QUADRO è stabilita in 36 MESI consecutivi dalla data di sottoscrizione.

Tutte le prestazioni oggetto del Contratto potranno essere utilizzate nei predetti termini di durata, a condizione che non sia esaurito l'importo del CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del Codice, che costituisce causa di cessazione del Contratto alternativa al termine di durata (il Contratto verrà a cessare alternativamente nel momento in cui saranno: scaduti i termini di durata di 36 mesi, scaduti i termini di cui alla eventuale proroga oppure consumato l'intero importo del corrispettivo contrattuale massimo).

Spirati i termini di durata indicati, il Contratto di Accordo quadro cesserà di avere efficacia tra le parti e non potrà essere più utilizzato per l'affidamento di contratti specifici applicativi, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo contrattuale massimo totale o quelli parziali non siano stati interamente consumati. In tali casi, le somme non spese resteranno nella disponibilità della committente e l'esecutore non potrà vantare su di esse alcun diritto o pretesa.

In ragione della eventuale durata dell'efficacia del Contratto inferiore ai 36 mesi previsti l'esecutore non avrà alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere emessi contratti specifici applicativi dopo la scadenza dei suddetti termini di validità ed efficacia del Contratto.

Art. 9 Modifica del contratto in corso di esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni e fermo restando i limiti del corrispettivo contrattuale massimo di cui oltre, per una durata pari a 12 MESI. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

In casi eccezionali, la Committente si riserva la facoltà di richiedere una proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre alla Società un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La richiesta da parte della Committente, nel caso intenda avvalersi del presente articolo, sarà formalizzata al Fornitore mediante comunicazione ufficiale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120, D. Lgs 36/2023.

Art. 10 Corrispettivo contrattuale massimo

L'importo del CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO è pari a: Euro 675.000,00, oltre IVA di legge.

Gli oneri sicurezza di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono stati valutati e sono pari a euro 0,00 (zero/00).

Gli oneri per la sicurezza diretti, ossia propri delle attività dell'impresa, sono propri dell'Esecutore.

Il corrispettivo massimo del presente Contratto di Accordo quadro costituisce unicamente limite massimo alla spesa che la committente potrà sostenere.

Ferma la possibilità per SILFIspa di spendere complessivamente una somma inferiore al totale massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero.

Il corrispettivo effettivamente da corrispondere sarà quello stabilito, in ragione delle prestazioni che ne formano oggetto, in ciascun Contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro e comunque per le sole prestazioni eseguite a regola d'arte e nei termini contrattuali. In mancanza di relativi contratti specifici applicativi, non sussiste alcun diritto di credito per l'esecutore in relazione a prestazioni che non siano oggetto di contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;

La committente non assume obblighi circa prestazioni minime da ordinare, e relativa tempistica, restando libera di ordinare, tramite contratti specifici applicativi, qualsiasi quantitativo entro il limite massimo stabilito dal Contratto di Accordo quadro;

Il corrispettivo ha sempre carattere onnicomprensivo e si intende remunerativo delle prestazioni e di tutte le eventuali ulteriori attività e prestazioni presupposte o comunque connesse, nessuna esclusa, che siano necessarie per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni affidate, secondo le prescrizioni imposte dalle regole dell'arte, dalla scienza e dalla tecnica, dalla normativa vigente e da tutti i documenti di gara e contrattuali, ivi compresi, e specialmente il Contratto e l'offerta economica dell'esecutore.

SILFIspa, nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto corrispettivo contrattuale massimo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, SILFIspa potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto valore complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 120, comma 9 D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 Prezzi unitari da applicare alle prestazioni

I PREZZI UNITARI netti delle forniture, di tutte le tipologie di beni indicati nell'elenco prezzi Allegato al presente documento, saranno determinati applicando il ribasso offerto in sede di gara ai relativi capitoli di appartenenza.

Per le forniture di eventuali beni SUPPLEMENTARI ovvero analoghi, ma non identici, a quelli oggetto del Contratto si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale, utilizzando i predetti prezzi unitari del Contratto, ne determinerà l'incremento o la riduzione in ragione delle specifiche tecniche che andrà a modificare ed al relativo incremento o riduzione di costi di produzione, qualità ed utilità. Il prezzo determinato dalla committente sarà imposto all'esecutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Ove non opponga motivato rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato. Ove opponga tempestivo motivato rifiuto, la committente dovrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore. In caso di silenzio della committente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da essa comunicata, dovendo l'esecutore accettarlo, eseguire le prestazioni e semmai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve.

Per le forniture di eventuali beni COMPLEMENTARI ovvero diversi da quelli oggetto del Contratto si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale ne determinerà la misura partendo da un'analisi prezzi, nella quale terrà conto dei prezzi di mercato e dei prezzi di listino per la tipologia di beni scelta e della percentuale media di ribasso offerto dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione. La committente imporrà i nuovi prezzi all'esecutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Ove non opponga rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato. Ove opponga tempestivo rifiuto, la committente dovrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore. In caso di silenzio della committente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da essa comunicata, dovendo l'esecutore accettarlo eseguire le prestazioni e semmai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve.

Art. 12 Revisione prezzi

I ribassi offerti in sede di presentazione dell'offerta resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Decorsi i primi 12 mesi, è facoltà dell'affidatario presentare specifica e documentata richiesta di variazione dei prezzi con le modalità e nei limiti di cui all'art. 60 del D.lgs.n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il RUP, sulla base delle evidenze presentate, formulerà relativa proposta di variazione in contraddittorio con il concorrente.

In caso di esito positivo, l'efficacia della richiesta decorre dal primo buono d'ordine successivo dall'eventuale accoglimento della stessa.

Art. 13 Prestazioni comprese nel corrispettivo

Il corrispettivo riconosciuto per ciascuna fornitura comprende e remunera il fornitore anche per tutte le prestazioni accessorie e spese sostenute a qualunque titolo. Il corrispettivo si intende omnicomprensivo e già remunerativo per tutte le prestazioni principali ed accessorie e per ogni altra presupposta o comunque necessaria per garantire l'esatto adempimento. Tra le quali si elencano le seguenti in modo esemplificativo e non tassativo/limitativo:

- a) trasporto e consegna presso la sede aziendale SILFIspa o presso il punto di consegna eventualmente da essa indicato;
- b) imballaggio/confezionamento, carico/assistenza allo scarico ed eventuali oneri connessi, anche conseguenti al possibile deterioramento dei beni trasportati e da fornire (salvo quanto indicato all'art.13.1);
- c) mezzi e personale impiegati per trasporto/assistenza allo carico/scarico della fornitura;
- d) spese di emissione fatture, documenti di trasporto, certificazioni dei beni forniti, documentazione allegata, schede e manuali d'uso e manutenzione;
- e) elementi accessori.

Si specifica che con il termine "assistenza allo scarico" sopra riportato si intende che l'addetto alla consegna, all'atto dello scarico, verifica che i pali siano movimentati e posati correttamente ai fini della loro integrità.

13.1 – Prestazioni accessorie relative alle modalità di trasporto

In ragione delle quantità e delle tipologie di materiale da consegnare, SILFIspa si riserva di richiedere al fornitore specifica offerta per il trasporto della merce ed il suo scarico a terra mediante mezzo munito di gru; in tal caso lo scarico presso le aree di stoccaggio della stazione appaltante sarà con mezzi e personale del Fornitore e con assistenza di personale SILFIspa.

Art. 14 Modalità di esecuzione delle prestazioni

14.1 – Condizioni generali di esecuzione dell'accordo quadro

L'esecutore sottoscrive il Contratto nei termini indicati dalla committente obbligandosi, con la presentazione dell'offerta prima e con la sottoscrizione dello stesso poi, a garantire l'immediata esecuzione di tutte le prestazioni in esso contenute o che formeranno oggetto degli eventuali contratti specifici applicativi/BdO che saranno inviati dalla committente.

L'esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto del contratto e/o degli eventuali contratti specifici applicativi/buoni d'ordine non avendo obbligo, né diritto di eseguire, prestazioni diverse ed ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite ed in ipotesi accettate, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla committente.

Tutte le prestazioni che l'esecutore dovrà effettivamente eseguire, nonché i relativi quantitativi, prezzi (unitari e totali da corrispondere), termini di esecuzione/consegna, modi, luoghi di esecuzione/consegna, prescrizioni particolari relative all'imballaggio dei materiali (in caso di forniture), uso di materiali specifici (in caso di servizi e lavori), uso di attrezzature specifiche per materiali ingombranti, eventuali penali (qualora in deroga alle presenti condizioni), saranno precisati nel contratto o di volta in volta negli eventuali singoli contratti specifici applicativi/BdO e limitatamente ad esse, accertato l'esatto adempimento, saranno dovuti i pagamenti.

Il responsabile del procedimento potrà integrare o modificare i predetti contenuti, secondo le previsioni generali del contratto.

Gli eventuali contratti applicativi/ buoni d'ordine, ferme tutte le condizioni di cui al relativo Contratto di Accordo quadro/appalto, si intenderanno conclusi quindi accettati e perfettamente validi ed efficaci dal momento in cui risulteranno essere stati ricevuti dall'esecutore.

L'eventuale invio, da parte del fornitore, di conferme d'ordine o simili non obbliga la committente a rinviare sottoscritta tale documentazione per rendere valido ed efficace il BDO e non costituisce motivo per il differimento dei termini di consegna, salvo nel caso in cui non siano riscontrate inesattezze nei BDO che richiedano la loro rettifica. In tal caso il termine di esecuzione decorre dalla data di invio del BDO rettificato.

Non saranno comunque ammesse prestazioni parziali, se non previa espressa e preventiva autorizzazione di SILFIspa, né difforni da quanto indicato negli eventuali contratti specifici applicativi/Buoni d'Ordine.

E' fatto obbligo all'esecutore di attrezzarsi con mezzi di comunicazione (fax, pec e cellulari) affinché il proprio personale possa essere contattato dai tecnici della SILFIspa in ogni momento durante la fase di esecuzione delle prestazioni.

14.2 - Luoghi e modalità di consegna delle forniture

Le consegne dovranno essere effettuate, a cura, rischio e spese dell'esecutore, presso la sede di:

- SILFIspa di Via S. Piero A Quaracchi snc – 50145 Firenze (FI) – Tel. 055/575396;
- Eventuale altra destinazione all'interno comunque del territorio della città di Firenze o comuni confinanti.

Ogni singolo Contratto applicativo potrà quindi prevedere, per quantità parziali, diversi punti di consegna come sopra specificato senza che questo comporti oneri economici a carico della committente (relative domande/eccezioni/riserve non saranno accolte).

I beni dovranno essere sempre accompagnati da una distinta di consegna o documento di trasporto merci.

Tutte le forniture sono “franco destinazione” e gli oneri di trasporto sono inclusi nel prezzo di fornitura, restando tutti a carico dell'esecutore.

La consegna dovrà essere concordata preventivamente con il Fornitore e, dovrà avvenire in presenza del personale della committente in apposita area di stoccaggio.

Lo scarico dei materiali a terra avverrà, di norma, a cura e spese della committente, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 13.1.

L'esecutore garantisce a proprio rischio che le forniture giungano alla committente in perfetto stato integre e pronte all'uso. Sono dunque a suo carico (oltre a trasporto e consegna) gli adempimenti ed i costi di qualunque natura e consistenza relativi alle modalità di imballaggio dei beni da consegnare.

In merito alle modalità di trasporto e di confezionamento dei prodotti si rinvia anche a quanto indicato al cap.8 del documento “Specifiche Tecniche”.

Gli eventuali euro pallet utilizzati nella consegna, ove richiesti, saranno restituiti al fornitore che dovrà ritirarli a propria cura e spese, oppure avviati a recupero a cura di SILFIspa.

14.3 – Tempi di consegna

I TEMPI DI CONSEGNA (TERMINI) saranno indicati da SILFIspa nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro. Saranno sempre ritenuti ESSENZIALI, ai fini dell'esatto adempimento e dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni contrattuali.

Per quanto riguarda i termini di consegna, dove non altrimenti specificato, per “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi. Non saranno accolte eccezioni/domande e saranno respinte richieste di proroga e/o riserve, motivate sul fatto che uno o più termini indicati per le consegne possano cadere in giorni seguenti ad eventuali Festività o prima/durante/dopo l'eventuale periodo di chiusura aziendale estiva, e sul ritardo che ne possa in ipotesi derivare per l'esecutore. Detto ritardo sarà considerato NON giustificato, con tutte le conseguenze normative e contrattuali.

I termini STIMATI di cui sopra NON hanno alcuna efficacia obbligatoria per la committente, la quale resta libera di inserire nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro termini diversi. Detti termini stimati costituiscono però parametro di riferimento per l'esecutore, il quale, tenuto conto dei predetti termini stimati, con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga (come si era obbligato con la presentazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione) a garantire l'adempimento per qualunque quantità e termine che saranno indicati nei contratti specifici, ivi compresi e specialmente quelli stimati e sopra indicati.

L'obbligo è assunto dall'esecutore unitamente alla sua attestazione (resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, con ogni conseguenza di legge) sull'effettivo possesso dei requisiti speciali (di capacità) e quindi sull'effettiva capacità ed organizzazione di impresa necessarie a tal fine.

Il rispetto dei termini di consegna costituisce elemento ESSENZIALE dell'obbligazione dell'esecutore, che dovrà garantirlo a prescindere dalla collocazione della sua stessa sede o dalle sue eventuali soggettive esigenze organizzative, senza poter addebitare a SILFIspa alcun onere o costo aggiuntivo.

Eventuali ritardi dovranno essere tempestivamente comunicati a SILFIspa fornendo adeguata motivazione. La committente si riserva in tal caso di concordare tempi diversi con l'esecutore senza applicazione di penali, o di procedere all'applicazione delle penali previste nel corrispondente paragrafo.

Art. 15 Obblighi generali e specifici dell'esecutore.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi allegati nonché nel rispetto della normativa di settore applicabile.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nei documenti contrattuali. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico le cui prestazioni appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti di SILFIspa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nella documentazione contrattuale e negli atti di gara e/o nei singoli Buoni d'ordine;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla Committente, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità delle prestazioni offerte alle presenti CGA;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate da SILFIspa per l'esatto adempimento delle prestazioni affidate;
- comunicare tempestivamente a SILFIspa le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto/buoni d'ordine, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- non opporre alla Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni;
- a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati a SILFIspa o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;

- ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui SILFIspa tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici in vigore;
- assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne SILFIspa di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione delle prestazioni oggetto del contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della Committente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con SILFIspa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di SILFIspa continueranno ad essere utilizzati dal personale di SILFIspa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di SILFIspa e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da SILFIspa e/o da terzi autorizzati. A tal proposito, qualora si renda necessario per consentire una formulazione dell'offerta che tenga conto di tutti gli elementi, potrà essere previsto un sopralluogo presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che, qualora previsto, potrà accedere agli uffici della Committente nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni ivi inclusi i requisiti previsti dal Codice fino al momento della conclusione del Contratto e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione a SILFIspa della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti

Il Fornitore è tenuto a comunicare a SILFIspa ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a SILFIspa entro 10 giorni dall'intervenuta modifica

Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni contrattuali dovranno essere prestate con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di SILFIspa.

Le prestazioni oggetto del contratto non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto SILFIspa potrà affidare le stesse prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 16 Obblighi preliminari e continuativi.

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di SILFIspa, tutta la relativa documentazione.

L'esecutore, a richiesta della committente, è tenuto a comunicare a richiesta di SILFIspa i nominativi (e a richiesta altresì le matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro posizione in azienda, la condizione lavorativa, il trattamento normativo contributivo e retributivo dovuto e quello effettivamente praticato) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'esecuzione, anche con specifica indicazione dei giorni

e delle ore di presenza, nonché delle attività da essi rispettivamente ed effettivamente eseguite (e del CCNL ad essi applicabile), ai fini dell'esecuzione della prestazione.

A richiesta della committente, prima della stipula del presente Accordo quadro e anche prima e/o durante l'esecuzione di ciascun eventuale Buono d'ordine, l'esecutore è obbligato a fornire a SILFIspa tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da SILFIspa secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell'esecutore le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del Contratto, ai fini dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni dell'Accordo quadro e restano a carico dell'esecutore ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso SILFIspa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate dell'esecutore medesimo.

Art. 17 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto in merito dal Codice.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Il Fornitore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme di SILFIspa.

Art. 18 Obblighi contrattuali della committente.

SILFIspa non garantisce un minimo di ordini e di prestazioni che in ogni caso richiederà all'esecutore, quindi non assume alcun obbligo di acquisto e di pagamento verso l'esecutore, se non quelli che deriveranno dagli eventuali ordini (contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro) che gli vorrà rivolgere nel periodo di validità dell'Accordo quadro.

SILFIspa si obbliga, per il caso in cui dovesse rivolgere ordini all'esecutore, ad attenersi alla disciplina dell'Accordo quadro.

Art. 19 Responsabilità per l'esecuzione e assunzione in proprio delle prestazioni.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei termini e nei luoghi indicati dalla committente, direttamente dall'esecutore che sottoscrive il presente Contratto. L'esecuzione nei luoghi e nei termini indicati costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. L'esecutore dovrà quindi provvedervi a propria cura spese e rischio. L'esecutore potrà ricorrere ad altri operatori economici, ai fini della prestazione, soltanto nei limiti di legge e, configurandosi tali rapporti come subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà, e che in fase di esecuzione fornisca alla committente tutta la documentazione necessaria per i relativi controlli adempimenti ed autorizzazioni. In caso contrario, non sarà autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. La domanda di autorizzazione proposta dall'esecutore, che non abbia dichiarato in gara di voler ricorrere a subappalti e/o sub-contratti, è per legge non meritevole di accoglimento e quindi sarà in ogni caso respinta, non potendo la committente agire legittimamente in modo diverso. Si applica l'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Art. 20 Subappalto e avvalimento.

Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui al d.lgs. 36/2016.

La committente, ove sia stata richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti ed a tracciare la filiera di produzione e consegna dei beni forniti. L'esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

Art. 21 Contabilità a misura.

L'importo del corrispettivo per ciascun Contratto specifico applicativo sarà contabilizzato "a misura", moltiplicando le quantità fornite per i prezzi unitari risultanti dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara ai relativi capitoli di appartenenza.

Art. 22 Verifiche sulla conformità delle forniture

Si rinvia a quanto indicato all'articolo 10 delle Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa rev.03 del 01/07/2024.

Art. 23 Presupposti per la fatturazione.

Il Fornitore potrà emettere fattura solo successivamente alla verifica della regolarità della prestazione effettuata. Per le Forniture, il numero di identificativo del "Buono d'Ordine" e il numero CIG comunicato devono essere indicati sul Documento di Trasporto che accompagnerà la consegna del materiale e sulla fattura.

Le fatture potranno essere emesse con cadenza mensile, salvo non conformità riscontrate da parte del DEC e/o del RUP.

Si ricorda che la legge di stabilità n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato. A partire dal 1° Gennaio 2019 tutte le fatture dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), secondo le regole tecniche fissate dall'Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche inviate a SILFIspa, tramite il sistema di interscambio (SDI) dell'agenzia delle entrate, dovranno riportare le seguenti indicazioni:

CODICE UNIVOCO UFFICIO IPA: **7Q6TFS**

INDIRIZZO TELEMATICO DI DESTINAZIONE: **fatturefirenzesmart@pec.it**

Art. 24 Ritenute ex. art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del d. lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di SILFIspa del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si precisa che è richiesta l'indicazione esplicita in fattura dell'importo delle ritenute (imponibile con a dedurre il valore ritenute). Ad ultimazione appalto, seguirà la fatturazione finale a svincolo delle ritenute applicate, previa autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla norma sopracitata.

Art. 25 Pagamenti

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario a **sessanta giorni** data fattura fine mese, previa acquisizione di D.U.R.C. in corso di validità attestante la regolarità contributiva dell'esecutore e previa verifica del versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973/602 e ss.mm.ii.

Silfipa non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ai tempi di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In nessun caso i pagamenti potranno essere considerati come accettazione del servizio prestato, né di materiali difettosi o come liberazione delle responsabilità dell'impresa esecutrice derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 26 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro, ed anche il subappaltatore in caso di

subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.) riportato nel presente contratto.

Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'esecutore è tenuto a comunicare a SILFIspa gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sul medesimo.

La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all'appalto.

Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti, relativi al contratto di cui trattasi e pertanto, L'esecutore, si impegna ad inviare a SILFIspa copia dei contratti instaurati tra L'esecutore stesso e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti (anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione), e a dare immediata comunicazione a SILFIspa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta inteso che il presente contratto verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In considerazione di quanto sopra, si considera valida, salvo comunicazioni contrarie, la dichiarazione sostitutiva a termini di legge relativa alla comunicazione degli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto, inviata dall'esecutore.

Si precisa che non verranno prese in considerazione indicazioni di coordinate bancarie/banche di appoggio diverse da quelle di cui alla dichiarazione sostitutiva, anche laddove indicate in fattura.

Il CIG comunicato, dovrà essere tassativamente riportato sullo strumento finanziario scelto per il pagamento: se RIBA, indicato tassativamente dall'esecutore nel campo disponibile di testo; se B/B, direttamente da SILFIspa al momento del pagamento della fattura nel campo "causale".

Si informa comunque che nelle fatture emesse dall'esecutore dovrà essere tassativamente riportato quanto segue:

- l'indicazione del suddetto conto dedicato;
- il CIG da noi comunicato, numero che sarà a sua volta da noi riportato, al momento del pagamento della fattura stessa, sul bonifico bancario come sopra indicato.

Art. 27 Split payment

L'art. 1 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 ha esteso l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti IVA, così detto "Split Payment", anche a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, alle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, alle società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali e alle società quotate in borsa inserite nell'indice FTSE della Borsa Italiana.

La scrivente società, avente natura giuridica di società per azioni a totale partecipazione pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, rientra nel campo di applicazione del provvedimento così detto "*Split Payment*".

Pertanto le fatture emesse nei confronti della scrivente dovranno riportare la seguente dicitura: "Fattura emessa ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 – Scissione dei pagamenti"

SILFI spa sarà tenuta a versare all'Erario l'IVA indicata dai fornitori e a pagare a quest'ultimi solo l'imponibile.

Si rinvia per il resto a quanto indicato all'art. 12 delle Condizioni Generali di Appalto nella vigente revisione.

Art. 28 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia n. **1711.00.27.2799904362** rilasciata da **SACE BT SPA**, dell'importo di € **47.250,00** (in lettere quarantasettemiladuecentocinquanta/00), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore di SILFIspa.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di SILFIspa, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'esecutore. In caso di inadempimento a tale obbligo, SILFIspa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

SILFIspa ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi del presente contratto.

Art. 29 Recesso

SILFIspa ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto o dai singoli buoni d'ordine, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a SILFIspa.

Ai sensi dell'art. 123 del d. lgs. 36/2023, in caso di recesso di SILFIspa, l'esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (e riferiti ai buoni d'ordine emessi dalla Stazione Appaltante) oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture indicate nei **buoni d'ordine** e non eseguite (ridotto di un quinto ai sensi dell'art. 120 comma 9)

Art. 30 Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti SILFIspa che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 31 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 cc SILFIspa ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Fornitore, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola in caso di grave e colpevole inadempienza nell'esecuzione del contratto (ritardi/impossibilità di eseguire la prestazione/violazione del Codice etico e di comportamento/violazione degli obblighi della sicurezza/ violazione delle norme in materia ambientale, intercorsa mancanza dei requisiti ex. art. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023 e qualora sia accertata la carenza della polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT) con validità non inferiore alla durata dell'affidamento e/o delle ulteriori polizze richieste).

Art. 32 Divieto di cessione del contratto, Cessione dei crediti

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 del Codice, è fatto divieto all'esecutore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 co.12 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a SILFIspa. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG** del presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 33 Penali e sanzioni contrattuali

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate, in misura giornaliera, compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore corrispondente al quantitativo non consegnato di ogni contratto applicativo da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento di detto valore fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali, determinate d'ufficio dalla committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da SILFIspa al fornitore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia nel caso in cui i pagamenti fossero incipienti. Non dovrà a tal fine attendere l'esaurimento delle prestazioni e del Contratto, né la verifica finale di conformità o il verbale di regolare esecuzione, potendo operare la compensazione automaticamente ed immediatamente.

Qualora il fornitore avesse accumulato penali, complessivamente considerate, per un importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente ed il committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In ogni caso è fatto salvo a favore di SILFIspa il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico degli esecutori tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal loro inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione. L'esecutore terrà SILFI indenne da ogni danno e conseguentemente da ogni eventuale addebito anche economico, che dovesse derivare da eventuali inidoneità o malfunzionamento dei beni forniti, ovvero anche dal mancato rispetto delle condizioni e dei termini di esecuzione, e dunque anche dall'eventuale ritardo nelle consegne, ivi compresi e specialmente per i danni che dovessero subire in ipotesi il Comune di Firenze e gli utenti, beneficiari del servizio pubblico reso da SILFI spa.

In caso di grave danno conseguente a grave violazione di un esecutore, SILFIspa potrà procedere alla risoluzione del Contratto ovvero all'esecuzione in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente ed immediatamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza dover attendere l'esecuzione e la rendicontazione dell'intero Contratto, e senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da SILFIspa nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di forniture, l'esecutore che abbia subito tale sanzione ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da SILFIspa in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con SILFIspa. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e SILFIspa potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del Contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di SILFIspa al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno di un esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

La compensazione automatica fonderà il diritto per SILFIspa di trattenere immediatamente ed automaticamente tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

Art. 34 Codice etico e di comportamento - modello organizzativo d.lgs 231/2001- politica per la salute e sicurezza sul lavoro- normative vigenti e future

Il Fornitore DICHIARA:

- di aver preso visione della POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di SILFIspa, pubblicata sul sito istituzionale www.silfi.it e di impegnarsi altresì ad adottare una condotta in linea con i principi della suddetta politica
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e che SILFIspa adotta un proprio Modello di Gestione ed Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- di essere a conoscenza e rispettare il “Codice Etico e di Comportamento” di SILFIspa, le norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibili sul sito istituzionale di SILFIspa

SI OBBLIGA

- a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nel “Codice Etico e di Comportamento” di SILFIspa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC), di SILFIspa segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
- a fornire all'Organismo di Vigilanza (OdV) segnalazioni, anche di natura ufficiosa, relative alla potenziale commissione di reati previsti dal Decreto in oggetto

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- che l'Organismo di Vigilanza (OdV) di SILFIspa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per le attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con SILFIspa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.
- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, SILFIspa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato al Fornitore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

Art. 35 Tutela della Privacy - Riservatezza

Si rinvia a quanto indicato all'art. 28 delle Condizioni Generali di Appalto nella vigente revisione.

Art. 36 Definizione delle controversie – Foro competente

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 211, 212 e 213 del d. lgs 36/2023. E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del d. lgs 36/2023.

In caso di controversie che dovessero scaturire dall'interpretazione e/o applicazione delle presenti condizioni generali di appalto e della eventuale altra documentazione contrattuale, resta competente il Foro di Firenze essendo il luogo in cui dovranno eseguirsi le prestazioni da dedurre in giudizio.

Art. 37 Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrale ed essenziale del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Il Bando
- Il Disciplinare;
- Specifiche Tecniche;

- L'elenco prezzi unitari;
- L'Offerta Economica compilata e sottoscritta dall'affidatario;
- La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Modello DGUEe;
- La Cauzione definitiva;
- Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa REV. 0.3 del 01/07/2024
- Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Art. 38 Clausole onerose

Il presente contratto è sottoscritto con la modalità della firma digitale.

In conseguenza di ciò le clausole onerose, di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sono approvate dall'Appaltatore mediante la firma digitale di apposito documento informatico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, nella data risultante dalle firme stesse e comprovata da marcatura temporale, da:

- Sig./ra: Manuela Gniuli
- Sig./ra: Volkan Karabag